



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 12/02/2023

Il giorno 12 del mese di febbraio dell'anno 2023 alle ore 9.30, ad Oria (BR), presso la Chiesa Auditorium di San Giovanni Battista, in via Renato Lombardi, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Accademia Federico II per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Modifiche dello Statuto per adeguamento alla nuova normativa, D. Lgs. 03/07/2017 N.117, cosiddetto "Codice del Terzo Settore".

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Dante Oliva, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario dell'Associazione Antonio Lana.

Il Presidente dell'Associazione accerta che sono stati convocati 76 soci di cui, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto vigente, 70 con diritto di voto diretto o esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale nel caso di minori; quindi, procede con l'appello dei soci con diritto di voto presenti, che risultano essere n° 55 su 70 aventi diritto, e ne accerta la firma sul foglio di presenza.

Il Presidente pertanto dichiara l'adunanza validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Si aprono così i lavori sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Segretario che illustra le "Richiesta integrazioni ex art 31 C. 8 DM 106/2020" avanzate dagli Uffici regionali preposti in data 19/12/2022 (pratica n. 544752), affinché la nostra Associazione, già iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n.90/BR, possa ottenere la conferma d'iscrizione nell'apposita sezione del "Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore - RUNTS" istituito in sostituzione del precedente, dal Codice del Terzo Settore.

Il Segretario legge la nuova formulazione dello Statuto ed evidenzia le variazioni apportate per l'adeguamento prescritto dal C.T.S., facendo notare come, le modifiche riguardano essenzialmente gli artt. 13 e 22, oltre ad altri refusi. Resta immutata la struttura in 45 articoli ed 8 Capi.

Dopo una breve discussione l'Assemblea, all'unanimità dei presenti, vota per alzata di mano, approvando le nuove modifiche allo Statuto e dando mandato al Presidente perché apporti, senza necessità di tornare in assemblea, le variazioni formali eventualmente richieste dagli organi preposti; sia in sede di registrazione, presso l'Agenzia delle entrate, del presente verbale con allegata copia dello Statuto; sia per l'iscrizione della nostra Associazione nel "Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore - RUNTS-", prescritta all'art. 47 del CTS.

Alle ore 12.00, non essendoci altro su cui discutere e deliberare all'ordine del giorno, viene redatto e firmato il presente verbale, che è costituito da n° 1 pagina, e dichiarata sciolta l'Assemblea.

Oria, 12 Febbraio 2023

Il Presidente

(Dante Oliva)

Il Segretario

(Antonio Lana)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Brindisi
Ufficio I

Esatti € SENTE del 17/11

Reg.to R. 46/06/2012 art. 146 Serie 3

di cui € / per imposta di trascrizione

IL FUNZIONARIO

(*) Firma: Margherita G. SCA Provinciale.





ACCADEMIA FEDERICO II



STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ACCADEMIA FEDERICO II"

con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 febbraio 2023

CAPO I: COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

L'Accademia Federico II" APS (Cod. Fisc. 91058530741), nasce ad Oria (BR), con la prima denominazione di "A.S.D. Accademia di Scherma Federico II" il 12 ottobre del 2009, con Atto Costitutivo e Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Brindisi (n° 5006 serie III), assumendo la forma giuridica di Associazione Sportiva Dilettantistica, iscritta nel registro C.O.N.I. ed Associazione di Promozione Sociale già iscritta nel registro regionale delle A.P.S. al n° 90/BR (PUGLIA) dal 2013.

Il presente Statuto ne regola la struttura, l'organizzazione e lo svolgersi delle sue attività.

Lo Statuto, qualora si presentasse la necessità, può essere modificato dai soci in sede di Assemblea Straordinaria.

Articolo 2

Con delibera dell'Assemblea dei Soci del 12 febbraio 2023 l'Associazione adegua il proprio Statuto Sociale alla forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale quale Ente del terzo settore in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017, assumendo la denominazione di "Accademia Federico II A.P.S.". L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 3

La denominazione "Accademia Federico II" è ispirata, da un lato, all'Akademia greca, luogo caro a Platone, dove egli insegnava ai suoi discepoli; luogo d'incontro e formazione di uomini e donne, amici (philos) della saggezza (sophia) ed alla ricerca di un sapere capace di procurare beneficio all'uomo. Dall'altro all'eclettismo della personalità di "Federico II" colui che la storia ha consacrato come "Stupor Mundi", promotore delle arti, della scienza, della musica, della letteratura e di tutte le manifestazioni dell'ingegno.

Articolo 4

L'Accademia Federico II A.P.S., (in seguito chiamata semplicemente Associazione), sviluppa il proprio compito favorendo un'esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della personalità. Sviluppa tale attività nell'ambito del territorio nazionale e nei paesi europei ed extraeuropei.

La sua sede legale ed operativa è sita in Oria (BR), alla Via Tripoli n. 1.

Con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale, nonché possono essere assegnate opportune denominazioni alle sedi stesse.

Articolo 5

La struttura organizzativa dell'Associazione può essere articolata in settori, reparti o divisioni progettuali comunque denominati, definiti dal Consiglio Direttivo, per meglio raggiungere le proprie finalità statutarie.

Ad ogni divisione, settore o singolo progetto, potrà essere associato un marchio (logo), che meglio promuove le attività di competenza, confronto al logo dell'Associazione. Nella comunicazione istituzionale sarà comunque sempre affiancato, al logo di settore, la ragione sociale dell'Associazione, laddove espressamente previsto per legge.

CAPO II: FINALITA' ED ATTIVITA'

Articolo 6

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, ed in particolare (con il richiamo alla corrispondente lettera indicata nel predetto articolo):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Articolo 7

L'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, realizzare i propri scopi attraverso le seguenti attività:

- promozione, gestione ed organizzazione di corsi di musica ed altre performing arts, corsi pre-accademici (anche in convenzione con Conservatori di Musica), gestione e promozione di scuole di musica, cori, bande musicali, filo-drammatiche, orchestre sinfoniche e gruppi folk
- promozione, gestione ed organizzazione di corsi di lingue e cultura straniera
- promozione, gestione ed organizzazione di corsi di informatica e cultura digitale
- promozione, gestione ed organizzazione di corsi di aggiornamento professionale per il personale docente
- progetti ed attività di doposcuola e sostegno allo studio
- promozione, gestione ed organizzazione di corsi ed esami per il conseguimento di certificazioni di competenze internazionali
- promozione, gestione, organizzazione e realizzazione di attività di rievocazione storica ed altre forme d'intrattenimento educativo
- attività sportive dilettantistiche, corsi sportivi, preparazione e gestione di squadre, la partecipazione a manifestazioni, competizioni e tornei, gestione di impianti sportivi
- attività di ricerca e promozione culturale, comunicazione e sviluppo del turismo sociale e/o di interesse locale, ivi compresa la gestione di punti di informazione ed accoglienza turistica e siti d'interesse storico e monumentale;
- promozione, organizzazione e realizzazione di eventi culturali, mostre, convegni;
- promozione, organizzazione e realizzazione di eventi musicali, concerti, festival ed altre forme di spettacolo dal vivo;
- gestione di servizi educativi per minori
- gestione ed organizzazione di centri estivi, attività socio-ricreative e culturali e laboratori, finalizzati allo stimolo delle capacità naturali dei ragazzi, allo sviluppo della creatività e della libera espressione

Articolo 8

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Articolo 9

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, Enti di promozione sportiva e Federazioni riconosciuti dal C.O.N.I., enti certificatori internazionali ed ogni altro Ente territoriale, nazionale ed internazionale di cui né condivide finalità e metodi, nonché collaborare con scuole pubbliche e private, Università, Conservatori, Accademie ed altri Enti pubblici e privati per il migliore raggiungimento delle finalità Statutarie.

Articolo 10

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

CAPO III: SOCI

Articolo 11

Elementi costitutivi dell'Associazione sono i Soci, ovvero persone fisiche, o persone giuridiche (quest'ultime nei limiti e nelle forme indicate nel d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117), che si propongono di perseguire le finalità dell'Associazione: essi possono essere in numero illimitato, senza limiti di età e senza distinzione di razza, sesso, credo religioso e politico.

Qualora il socio sia una persona giuridica, la tessera sociale sarà intestata alla ragione sociale della stessa e sarà rappresentata in Assemblea dal rispettivo rappresentante legale o da persona da egli espressamente delegata.

Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 12

Per acquisire la condizione di socio occorre inoltrare istanza alla Presidenza dell'Associazione, unitamente alla firma di un socio presentatore e, nel caso di minori di 18 anni, anche della firma di chi esercita la patria potestà.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

I nuovi soci acquistano tale qualifica all'atto dell'iscrizione sull'apposito libro dei soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Articolo 13

I soci sono qualificati come segue:

- a) Soci fondatori: sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo;
- b) Soci ordinari: sono coloro che frequentano sistematicamente le attività dell'Associazione;
- c) Soci volontari: sono coloro che aderiscono all'associazione prestando, in modo continuativo, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Qualifiche onorarie possono essere conferite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, per apportare alla stessa lustro ed onore, fra coloro che vantano specifici meriti verso l'Associazione o più in generale verso la comunità, senza che ciò comporti l'instaurarsi di un rapporto di tipo associativo.

Articolo 14

Tutti i soci usufruiscono dei servizi sociali e/o complementari. Essi potranno essere forniti con il versamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale hanno diritto.

È consentito che il socio faccia parte di altre associazioni o gruppi aventi le stesse finalità, solo previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, che valuterà ogni singolo caso indipendentemente, nell'interesse prioritario dell'Associazione.

Articolo 15

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure dei soci indipendentemente dal tipo. I soci fondatori, ordinari e volontari hanno uguali diritti e doveri:

- a) hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, e di recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- b) possono essere eletti alle cariche sociali nell'Associazione;
- c) possono presentare nuovi soci;
- d) hanno diritto di servirsi della struttura e dei servizi sociali con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo;
- e) possono partecipare alle iniziative sociali secondo le norme previste per le stesse;
- f) hanno l'obbligo di osservare lo Statuto dell'Associazione e di tutti gli Enti pubblici e privati ai quali l'Associazione sarà affiliata o avrà aderito, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi statutari e sociali;
- g) hanno l'obbligo di versare la quota associativa di iscrizione annuale nella misura e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- h) hanno l'obbligo di versare le quote per i servizi sociali e complementari nella misura e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo;
- i) hanno l'obbligo di sottoscrivere la tessera associativa annuale eventualmente prevista dagli Enti pubblici e privati ai quali si è aderito o affiliati, alla data prescritta dagli Organi dell'Ente stesso.

Articolo 16

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni o presti in modo temporaneo la propria opera per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio e tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, anche attraverso assicurazioni collettive stipulate per i propri aderenti dalle reti associative o altri enti di secondo livello, ai quali l'Associazione dovesse aderire.

Articolo 17

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e decesso.

- a) il recesso deve essere comunicato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo p.e.c., al Presidente dell'Associazione ed ha decorrenza immediata dal momento della ricezione della predetta comunicazione;
- b) la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nel versamento della quota associativa d'iscrizione annuale di cui al precedente Art. 15 lett. g);
- c) l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo per i soci coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

I soci che per qualsiasi ragione abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Articolo 18

Le sanzioni disciplinari a carico dei soci sono: ammonizione, sospensione temporanea, esclusione dall'Associazione. Dette sanzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo ai soci che abbiano violato le norme statutarie ed i fini istituzionali dell'Associazione. La sanzione da comminare è scelta discrezionalmente in proporzione alla gravità dell'azione. Contro il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 8 lettera c) il socio espulso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.



CAPO IV: ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 20

L'Assemblea dei Soci è l'Organo deliberativo dei soci. Tutti i soci, iscritti nel registro dei soci da almeno 3 mesi (90 giorni), hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (si applica l'art. 2373 del Codice civile in quanto compatibile), indipendentemente se persone fisiche o giuridiche. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Ciascun associato può rappresentare per delega sino ad un massimo di tre associati.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario i 3/5 del Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata mediante avviso affisso all'Albo sociale (tenuto presso la sede legale dell'Associazione o in forma telematica) almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa e con comunicazione scritta fatta pervenire ai soci, in via cartacea o telematica.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. Fra la prima e la seconda convocazione deve esserci almeno un giorno di distanza.

Articolo 22

Le Assemblee sono sovrane e possono essere Ordinarie e Straordinarie

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, ai sensi dell'art. 21 del Codice civile, secondo i seguenti quorum:

- a. per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione).

Articolo 23

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Tutte le delibere delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie validamente costituite ai sensi del precedente Art. 22, sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Per le votazioni si procede a scelta dei presenti per alzata di mano o mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 24

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio redatto nelle forme previste dalla legge;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione, dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri (Presidente, Vicepresidente e Tesoriere) ad un massimo di 7 membri (Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Segretario e tre Consiglieri).

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, nei casi di variazione, è stabilito in sede di Assemblea dei Soci, prima dell'Assemblea che dovrà eleggere il Consiglio medesimo.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto dai Consiglieri aventi le seguenti funzioni:

Presidente: è anche Presidente dell'Assemblea dei soci, oltre che del Consiglio direttivo, e viene eletto da quest'ultimo nel proprio seno a maggioranza dei voti. Rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea sociale, del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Vicepresidente: coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza, impedimento o cessazione.

Segretario coadiuva il Presidente ed affianca il Tesoriere, provvede alla tenuta e all'aggiornamento del Libro dei Soci, nonché al disbrigo della corrispondenza dell'Associazione ed è inoltre responsabile della redazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Tesoriere: ha in consegna i beni associativi, compresa la cassa del fondo sociale, cura la contabilità dell'Associazione e redige l'inventario annuale dei beni associativi, predispone il bilancio della gestione dell'anno trascorso, e provvede, inoltre, alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Consigliere: coadiuva gli altri consiglieri.

Articolo 28

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 3 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, sms o altro sistema di messaggistica, inviata almeno 3 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Articolo 29

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

È possibile costituire validamente un Consiglio Direttivo anche in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea deve essere redatto un processo verbale a responsabilità del Segretario.

Articolo 30

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni del Presidente o dei 2/3 dei Dirigenti. Il Presidente e/o i Dirigenti possono rassegnare le dimissioni di propria iniziativa per iscritto.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 31

Non può essere eletto consigliere, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 32

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Articolo 33

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Assemblea dei soci può eleggere l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 34

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea dei Soci può eleggere, in ogni caso, il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

CAPO V: FINANZIAMENTO, PATRIMONIO E RISORSE

Articolo 35

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale (30 aprile).

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 36

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Articolo 37

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) ogni altra entrata consentita dalla legge;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- i) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 38

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 39

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

CAPO VI: DURATA E SCIOGLIMENTO

Articolo 40

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dallo Statuto.

Articolo 41

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

CAPO VII: PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Articolo 42

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali sono messi a disposizione dei soci, che ne hanno diritto alla consultazione presso la sede sociale, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Articolo 43

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100.000 euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

CAPO VIII: NORME DI RINVIO

Articolo 44

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

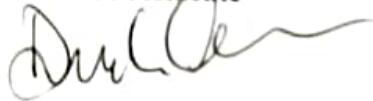
Articolo 45

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Il presente Statuto è composto da 45 (quarantacinque) articoli e 12 (dodici) pagine e fin qui della presente.

Letto ed approvato nell'Assemblea Straordinaria del 12 febbraio 2023, viene siglato in basso su ogni pagina e firmato per esteso sulla presente qui sotto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente



Il Segretario

